

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(**COLOMBO EMILIO**)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(**GAVA**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale

ONOREVOLI SENATORI. — Con sentenza depositata il 19 luglio 1968, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra, e 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nonché dell'articolo 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

Dette norme, com'è noto, prevedevano la perdita del diritto a conseguire od a fruire della pensione, dell'assegno od indennità di guerra a seguito di condanna penale di particolare gravità riportata per reati sia comuni che militari.

In effetti, anche per quanto riguarda i pensionati di guerra, è stato affermato il principio, analogamente a quanto la stessa Corte costituzionale aveva stabilito con precedente sentenza per i titolari di pensione ordinaria, che la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e le condanne penali in genere sono ininfluenti ai fini del conseguimento o del godimento dei tratta-

menti di guerra; e ciò, pure per quanto attiene alle condanne subite per aver commesso reati militari o contro la personalità dello Stato, che sino ad ora costituivano causa di esclusione dal diritto a pensione di guerra.

È, pertanto, necessario, in ossequio alla decisione della Corte costituzionale, emanare un apposito provvedimento legislativo, onde rendere operanti i principi sanciti dalla Corte medesima.

A tal fine tende l'unito disegno di legge, che prevede, appunto, l'abrogazione delle norme dichiarate incostituzionali e di quelle ad esse conseguenti.

Per ciò che concerne le pensioni, gli assegni o le indennità di guerra che, in forza delle precedenti disposizioni, siano stati perduti, ridotti o sospesi a seguito di condanne penali, l'articolo 2 del disegno di legge ne prevede l'integrale ripristino a decorrere dal 16 gennaio 1968.

Detta data è stata fissata in armonia con la decorrenza dei nuovi benefici contemplati dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, sul rior-

dinamento della pensionistica di guerra, la quale, peraltro, non considerava già più come motivo di esclusione dal diritto a trattamento di guerra le ipotesi delle condanne penali comuni e delle relative pene accessorie.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla vostra approvazione il provvedimento, di cui innanzi è cenno, il quale, come anzidetto, traduce in norma i criteri enunciati dal prefato Alto Consesso costituzionale in materia di pensioni di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennità di guerra a seguito di condanna penale.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.

Art. 2.

Le pensioni, assegni o indennità di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 16 gennaio 1968.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.